Civile Ord. Sez. 5 Num. 26378 Anno 2026
Presidente: DI PISA FABIO
Relatore: BENATTI MARCO
Data pubblicazione: 07/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5758/2023 R.G. proposto da:

RESTIVO ROSA, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE LO GIUDICE

-ricorrente-

contro

COMUNE DI CANICATTÌ
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

-intimati-

avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA n. 6615/2022 depositata il 25/07/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2026 dal Consigliere MARCO BENATTI.

FATTI DI CAUSA

Il 9 luglio 2015 alla contribuente fu notificata una cartella di pagamento ICI 2008, da parte della concessionaria Riscossione Sicilia spa per conto del Comune di Canicattì, che la stessa impugnò avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento. Il primo giudice, nel contraddittorio con il Comune e la concessionaria e mediante la sentenza 3190/4/2016, respinse il ricorso.

Su appello della contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, nel contraddittorio con le controparti, accolse l'appello compensando le spese tra le parti.

Secondo il giudice d'appello l'avviso d'accertamento prodromico alla cartella era infatti già stato annullato in via giurisdizionale prima del visto esecutivo del ruolo e della trasmissione dell'atto per la riscossione coattiva. Ha, tuttavia, ritenuto di compensare le spese in considerazione delle criticità dell'interpretazione dell'art. 68 del d.lgs. 546/92, come emergente altresì dall'interpretazione formulata dal primo giudice.

Ricorre per cassazione la contribuente sulla base di due motivi, integrati da successiva memoria.

Le controparti, pur notificate telematicamente il 27/2/2023, sono rimaste intimate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la contribuente lamenta la violazione o falsa applicazione art. 15 D.Lgs. n. 546/92, artt. 91 e 92 c.p.c., art. 118, disp. att., art. 132 comma 2, c.p.c. e art. 2233 c.c., D.M. 2 Aprile 2014 n. 55, art. 4 e della tabella n. 23 dei parametri ad essa allegata e art. 112, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c. Rappresenta di avere formulato richiesta di rifusione delle spese di giudizio e di condanna ai sensi dell'art 96, comma terzo, c.p.c. e che l'intervenuto annullamento dell'atto prodromico determina pacificamente l'illegittimità della successiva

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

iscrizione a ruolo e dell'emissione della cartella di pagamento impugnata escludendo ogni riscossione provvisoria. Le affermazioni della Corte di merito non sarebbero idonee a giustificare la compensazione adottata costituendo motivazione apparente.

2. Con il secondo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione art. 15 D.Lgs. n. 546/92, art. 91 c.p.c., D.M. 2 Aprile 2014 n. 55, art. 4 e della tabella n. 24 dei parametri ad essa allegata, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Si duole che sia stata disposta la compensazione delle spese prospettando una criticità in realtà insussistente.

3. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente investendo in sostanza la medesima questione, sono fondati.

3.1 Secondo costante orientamento di questa Corte, la compensazione delle spese *ex* art. 92 c.p.c. è censurabile in sede di legittimità, per violazione di legge, quando la relativa motivazione, che deve fondarsi sulla interpretazione della norma elastica di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. e del parametro delle "*gravi ed eccezionali ragioni*" sia palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea (Cass. Sez. 3, 28/04/2026, n. 11492, Rv. 678672 - 01). Nel caso specifico non può condividersi la tesi secondo cui vi fossero dubbi interpretativi sulla disposizione di cui all'art. 68 cit. atteso che:

- l'annullamento dell'avviso è avvenuto con sentenza del 10/7/2014;
- il ruolo è stato emesso il 20/11/2014;
- la cartella è stata emessa il 9/7/2015.

In base al principio di causalità, che sottende a quello della soccombenza *ex* art. 91 c.p.c., non può dubitarsi che l'attività dell'Amministrazione abbia dato causa alla controversia e, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 92, comma secondo, c.p.c., dovesse essere disposta la condanna alle spese dei due gradi di giudizio.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

4. Il ricorso va, pertanto, accolto quanto alla compensazione delle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384, comma secondo c.p.c. può decidersi nel merito provvedendo alla liquidazione (art. 385, comma secondo, c.p.c.) da effettuarsi, nella misura ritenuta congrua sulla scorta dei parametri di legge, come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, condanna il Comune di Canicattì e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in solido, alla rifusione a favore di Rosa Restivo dei compensi liquidati in:

- € 1.170,00 per il giudizio di primo grado;
- € 1.325,00 per il giudizio d'appello;
- € 1.100,00 per il giudizio di legittimità;

il tutto per i vari giudizi oltre spese generali 15% e € 200,00 per esborsi (quanto al solo giudizio di legittimità) oltre agli accessori di legge, spese tutte da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/09/2026.

Il Presidente

Fabio Di Pisa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale